

MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI
SEZIONE I
Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il contraente¹

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari (RUI) o l'elenco annesso al RUI, in caso di operatività in regime di libera prestazione di servizi e/o di stabilimento, sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

Distributore principale:

BPCE Equipment Solutions Italia S.p.A., con sede legale in Milano, Via Gattamelata n. 34, iscritta alla sezione D del Registro degli Intermediari Assicurativi ("RUI") al numero D000665002 in data 29 settembre 2020, telefono: +39 02 4654681, indirizzo mail DL_customer.service-it-es@groupebpce.com PEC bpce-es@legalmail.it.

Soggetto che entra in contatto con il contraente:

RIVA STEFANO, telefono 02 4654681, indirizzo mail: stefano.riva@groupebpce.com indirizzo PEC: bpce-es.commerciale@legalmail.it, iscritto al RUI in data 30/06/2023 con il n. E000732462 alla sezione E in qualità di addetto all'attività di intermediazione assicurativa per conto di BPCE Equipment Solutions Italia S.p.A.,

Il sito internet attraverso cui avviene la promozione e il collocamento oppure la sola promozione di contratti di assicurazione è: www.equipmentsolutions.groupebpce.com

L'IVASS è l'Autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta dagli intermediari iscritti nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi.

SEZIONE II
Informazioni sul modello di distribuzione

BPCE Equipment Solutions Italia S.p.A. agisce in forza di un accordo di collaborazione diretto in essere con Allianz S.p.A. ed offre alla propria clientela, nell'ambito dell'attività di intermediazione assicurativa accessoria e connessa all'attività di concessione dei finanziamenti nella forma di locazione finanziaria, la copertura assicurativa stipulata in convenzione con Allianz S.p.A., in relazione ai prodotti leasing strumentale.

Il contratto assicurativo non è distribuito in collaborazione con altri intermediari ai sensi dell'articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221.

L'attività di distribuzione è svolta dal collaboratore di cui alla Sez. E del RUI per conto di BPCE Equipment Solutions Italia S.p.A., con sede legale in Milano, Via Gattamelata n. 34, iscritta alla sezione D del RUI al numero D000665002 in data 29 settembre 2020.

SEZIONE III
Informazioni relative a situazioni di potenziale conflitto d'interesse

BPCE Equipment Solutions Italia S.p.A., ed i collaboratori della medesima, di cui alla Sez. E del RUI, non detengono alcuna partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione.

Nessuna impresa di assicurazione o società controllante un'impresa di assicurazione detiene una partecipazione indiretta, pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto, di BPCE Equipment Solutions Italia S.p.A. o dei collaboratori della medesima di cui alla Sez. E del RUI.

SEZIONE IV
Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

BPCE Equipment Solutions Italia S.p.A. ed i collaboratori della medesima di cui alla Sez. E del RUI, non forniscono al contraente/aderente una consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3, del D.Lgs. 7 settembre 2005 n.209, né una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi del successivo comma 4, del medesimo articolo.

BPCE Equipment Solutions Italia S.p.A. ed i collaboratori della medesima di cui alla Sez. E del RUI non distribuiscono in modo esclusivo i prodotti di una o più imprese di assicurazione.

BPCE Equipment Solutions Italia S.p.A. ed i collaboratori della medesima di cui alla Sez. E del RUI propongono contratti in assenza di obblighi contrattuali che impongono di distribuire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione.

Il prodotto assicurativo oggetto di distribuzione è denominato Polizza collettiva n. 78601091 avente ad oggetto le coperture assicurative standardizzate da offrire alla clientela della Società di Leasing, sottoscritta in data 31.12.2016, emesso da Allianz S.p.A..

Il contraente/aderente riceverà, prima dell'adesione, il Documento Informativo Precontrattuale (DIP) predisposto dall'impresa di assicurazione, contenente le informazioni essenziali sul prodotto e sulle coperture, ai sensi del Regolamento IVASS n. 41/2018.

SEZIONE V
Informazioni sulle remunerazioni

BPCE Equipment Solutions Italia S.p.A., in relazione ai prodotti assicurativi di seguito indicati, percepisce, in qualità di intermediario assicurativo una commissione, a valere sui premi imponibili pagati dal cliente (senza alcun onere aggiuntivo a carico del cliente ulteriore rispetto al premio assicurativo).

BPCE Equipment Solutions Italia S.p.A. precisa, inoltre, che tale commissione è inclusiva del compenso – pari al 18% a valere sui premi imponibili pagati dal cliente – spettante ad AON S.p.A. che, in qualità di broker assicurativo, fornisce a BPCE Equipment Solutions Italia S.p.A. il supporto tecnico e organizzativo ai fini della distribuzione e della gestione amministrativa delle coperture assicurative.

Nella tabella di seguito si evidenziano le percentuali massime espresse in termini percentuali delle commissioni spettanti a BPCE Equipment Solutions Italia S.p.A. a valere sui premi pagati dal cliente a seconda della tipologia di bene oggetto del finanziamento.

¹In caso di polizza collettiva, per "contraente" si intende anche l'"aderente" alla stessa polizza collettiva, così come definito dall'art. 2, lett. a) del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018.

Tipologia Bene	Max commissione addebitabile in %	Tipologia Bene	Max commissione addebitabile in %
Apparecchiature elettroniche	68%	Macchine utensili impiego fisso (% diversificata da settore merceologico)	76%
Apparecchiature elettromedicali	61%	Beni settore agricoltura	53%
Attrezzature da cantiere	53%	Altri Beni vari ad impiego fisso	52%

Ai sensi dell'articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e ss. mm. ii., una indicazione puntuale circa l'ammontare della commissione percepita da BPCE Equipment Solutions Italia S.p.A., sia in termini assoluti che percentuali sull'ammontare complessivo, viene fornita al cliente nel contesto della trasmissione della documentazione informativa precontrattuale concernente la relativa copertura assicurativa cui il cliente intende aderire.

SEZIONE VI Informazioni sul pagamento dei premi

Con riferimento al pagamento dei premi, BPCE Equipment Solutions Italia S.p.A. anticipa ad Allianz S.p.A. – per il tramite di AON S.p.A., broker assicurativo con cui BPCE Equipment Solutions Italia S.p.A. e Allianz S.p.A. hanno in essere un accordo di collaborazione per la distribuzione di coperture assicurative – i premi dovuti dai clienti/aderenti delle polizze connesse al relativo finanziamento.

BPCE Equipment Solutions Italia S.p.A. ha in essere una fidejussione bancaria con Unicredit S.p.A., ed idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente al rilascio e con un minimo di euro 19.510, a tutela dei premi corrisposti dai contraenti/aderenti.

BPCE Equipment Solutions Italia S.p.A. può ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento: (1) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità; (2) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma *on line*, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto (1); (3) denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di Euro 750,00 (settecentocinquanta) annui per ciascun contratto.

SEZIONE VII Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

- Il Contraente/Aderente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto a:
 - BPCE Equipment Solutions Italia S.p.A., limitatamente ai reclami di competenza dell'intermediario, a Ufficio Reclami, pec: dl_ufficio reclami-it-es@groupebpce.com; oppure
 - Allianz S.p.A. tramite:
 - posta ordinaria all'indirizzo: Pronto Allianz Servizio Clienti – Piazza Tre Torri, 20145 – Milano;
 - la pagina dedicata ai reclami nel sito web della Compagnia: www.allianz.it;
 - via e-mail all'indirizzo Pec: allianz.spa@pec.allianz.it
- Qualora il Contraente/Aderente non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in assenza di riscontro da parte dell'impresa o dell'intermediario entro il termine di legge, l'aderente ha facoltà di rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'intermediario o dall'impresa;
- Il Contraente/Aderente ha la facoltà di:
 - presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo all'intermediario e/o alla compagnia o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile;
 - avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente ed indicati nei DIP aggiuntivi di ciascun prodotto assicurativo ai quali espressamente si rinvia.

SEZIONE VIII Informazioni sul diritto all'oblio oncologico

Si comunica al contraente/aderente che:

- può esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'art. 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193, specificandone i contenuti e le modalità di attuazione, conformemente a quanto indicato dagli artt. 56-bis e 56-ter del Reg. IVASS n. 40/2018, rinviando al DIP aggiuntivo la lettura di tutte le pertinenti informazioni;
- le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.